

GIORNATA della TRASPARENZA 2016

La gestione della performance, della trasparenza e dell'integrità:
le esperienze dell'Università e delle Aziende Sanitarie di Parma

30 novembre 2016

Le novità di sistema introdotte dal decreto legislativo n. 97/2016

Giovanni Bladelli

I TEMI

- ✓ **Il momento**
 - ✓ **Il sistema Trasparenza/Prevenzione della Corruzione (contesto normativo)**
 - ✓ **Legge delega n. 124/2015 (riorganizzazione amministrazioni pubbliche)**
 - ✓ **Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97**
 - **Publicazioni**
 - **Accesso**
 - **Modifiche alla legge n. 190/2012**
 - **Efficacia delle nuove norme**
-
- 

IL MOMENTO

Breve richiamo ad alcuni elementi che contestualizzano il momento per l'organizzazione istituzionale e l'attività delle amministrazioni pubbliche:

- **Progetto di riforma costituzionale**
(revisione competenze legislative Stato e Regioni)
- **Attuazione legge di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche n. 124/2015 →**



Sentenza Corte Costituzionale n. 125 pubblicata il 25 novembre 2016 (annullamento alcune norme della legge delega):

“Le norme impugnate delegano il Governo ad adottare decreti legislativi per il riordino di numerosi settori inerenti a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e degli enti locali, in una prospettiva unitaria.

Alle varie materie corrispondono interessi e competenze sia statali sia regionali, e in alcuni casi degli enti locali.



Nelle materie coinvolte occorre verificare se la competenza dello Stato risulti prevalente; diversamente, se sussiste concorrenza di competenze, statali e regionali, relative a materie legate in un intreccio inestricabile, è necessario che il legislatore statale rispetti il principio di leale collaborazione e preveda adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni (e degli enti locali), a difesa delle loro competenze.



In tal caso il legislatore statale deve vincolare l'attuazione della propria normativa (anche da realizzare con decreti legislativi governativi) al raggiungimento di un'intesa (non l'acquisizione di un parere), basata sulla reiterazione delle trattative al fine del raggiungimento di un esito consensuale, nelle sede della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza Unificata, a seconda che siano in discussione solo interessi e competenze statali e regionali o anche degli enti locali” (estratto da una sintesi elaborata dalla stessa Corte Costituzionale).



I decreti previsti dalla legge n. 124

Adottati (senza effetti dalla sentenza):

- **FOIA (Freedom Of Information ACT)**
 - **Conferenza Servizi**
 - **SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)**
 - **PA digitale**
 - **Forze di polizia**
 - **Porti**
 - **Corte dei Conti**
 - **SCIA 2**
 - **Camere di Commercio**
 - **Enti di ricerca**
-



Adottati (ma serve il decreto correttivo):

- **Assenteisti**
- **Partecipate**
- **Direttori Aziende Sanitarie**

Adottati (ma decaduti)

- **Dirigenza pubblica**
 - **Servizi locali**
-
- 

Non ancora adottati:

- **Pubblico impiego**
 - **Conciliazione (vita e lavoro, tramite telelavoro)**
 - **Avvocatura dello Stato**
 - **Presidenza del Consiglio e Ministeri**
 - **ACI-PRA**
-
- 

-
- **Legge di Bilancio per l'anno 2017**
(approvato ddl alla Camera il 28 novembre)

 - **Avvio contrattazione collettiva comparti pubblici**
dopo la stipula il 13 luglio 2016 dell'accordo quadro di definizione dei comparti di contrattazione, ora da n. 11 a n. 4:
 - **Funzioni centrali**
 - **Funzioni Locali**
 - **Istruzione e ricerca**
 - **Sanità**
-
- 

- **L.R. Emilia Romagna**

“Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili”, approvata il 26 ottobre 2016

(varie materie considerate, tra cui gli appalti, azioni di prevenzione e contrasto della corruzione, sicurezza sul lavoro, usura...)



Perché l'odierna Giornata della Trasparenza focalizza l'attenzione sul sistema della Performance:

Il sistema creato dalla legge n. 190/2012 (Prevenzione della Corruzione) e dal decreto legislativo n. 33/2013 (Trasparenza) aveva già previsto un coordinamento con la gestione della performance nelle pubbliche amministrazioni.

Ora il decreto legislativo n. 97/2016, insieme al recente aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione dell'agosto 2016 rafforza detto coordinamento, prevedendo espressamente uno stretto legame e necessità di coerenza tra gli obiettivi di performance (organizzativa e individuale) e obiettivi, azioni, misure di trasparenza e di contrasto alla corruzione.



SISTEMA TRASPARENZA/PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Prevenzione della Corruzione

- **La legge n. 190/2012 costituisce il primo tentativo dell'ordinamento italiano di darsi una disciplina organica della lotta alla corruzione nelle amministrazioni pubbliche, nella quale convergano, in modo coordinato, misure di prevenzione e misure di repressione, di cui ci si preoccupa di garantire l'efficacia con la predisposizione di strumenti operativi e autorità ad hoc.**
 - **Il sistema di prevenzione si articola a livello nazionale con l'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione e, a livello di ciascuna amministrazione, mediante l'adozione di Piani di Prevenzione Triennali.**
-



-
- **L'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione è stato approvato con Determina dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) 28 ottobre 2015**
 - **L'aggiornamento 2016 è stato approvato con provvedimento A.N.AC. n. 831 del 3 agosto 2016**
 - **Autorità Nazionale Anticorruzione: opera quale soggetto dotato di terzietà rispetto all'apparato istituzionale; analizza le cause della corruzione ed individua i relativi interventi di prevenzione e contrasto; esprime pareri e vigila su tutte le amministrazioni pubbliche; approva il Piano Nazionale Anticorruzione; presenta una relazione annuale al Parlamento sull'attività di contrasto alla corruzione e sull'efficacia delle disposizioni in materia.**
-
- 

- **A norma dell'art. 19 del decreto-legge n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014, l'ANAC ha assorbito compiti e funzioni dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), divenendo così una unica organizzazione a sovrintendere le attività di impulso, coordinamento e controllo per la prevenzione della corruzione e la trasparenza. Compiti e funzioni, invece, in materia di misurazione e valutazione della performance sono stati trasferiti al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.**
-
- 

-
- **Responsabile per la prevenzione della corruzione presso le amministrazioni: viene nominato tra i dirigenti in servizio, predispose il Piano Triennale di Prevenzione per l'adozione da parte dell'organo di vertice e gestione dell'amministrazione, coordina e monitora le attività e le misure programmate, relaziona annualmente in ordine alle attività svolte.**
-
- 

-
- **I Piani Triennali delle amministrazioni devono contenere, tra altri elementi:**
 - **l'individuazione di aree e processi esposti al rischio di corruzione, con previsione di conseguenti misure**
 - **il coinvolgimento dei dirigenti e di tutto il personale**
 - **il monitoraggio dei termini dei procedimenti**
 - **l'adozione del Codice di Comportamento, con integrazioni e specificità rispetto a quello nazionale approvato con DPR n. 62/2013**
 - **misure in materia di trasparenza (Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità)**
-
- 

-
- **forme di integrazione e coordinamento con il Piano della Performance**
 - **attività di formazione del personale**
 - **misure per la segnalazione di condotte illecite**
 - **misure per la rotazione del personale addetto alle aree a maggior rischio**
 - **misure in materia di autorizzazione di incarichi esterni**
 - **misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali (materia rivista dall'Autorità con delibera n. 149 del 22 dicembre 2014), anche successivamente alla cessazione dal servizio.**
-
- 

- **Il concetto di “corruzione”**

Il modo più comune di definire la corruzione è quello di “un abuso del pubblico ufficiale per un guadagno privato”; oppure *“particolare accordo tra un funzionario pubblico ed un soggetto privato, mediante il quale il primo accetta dal secondo, per un atto relativo alle proprie attribuzioni, un compenso che non gli è dovuto”.*



L'art. 318 codice penale (corruzione per l'esercizio della funzione), è stata modificata proprio con la legge n. 190, con l'introduzione di "esercizio della funzione" al posto del precedente "atto d'ufficio", spostando dunque l'accento dal termine "atto" all'esercizio delle "funzioni o dei poteri" del pubblico funzionario:

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni" (la pena risulta aumentata, rispetto alla formulazione originaria, per effetto della legge n. 69/2015).



Il concetto di corruzione previsto nel sistema della legge n. 190 e nel Piano nazionale Anticorruzione è più ampio rispetto alle fattispecie penalistiche, per il fatto che ci si occupa di prevenzione e non di repressione: e quindi è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività di una funzione pubblica, si riscontri *l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati; quindi casi di malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.*



- **Conflitto di interessi**

Come si può ben intendere, è il concetto ed il dispositivo che pervade un po' tutta la materia di cui parliamo, inserito anche, naturalmente, nel Codice di Comportamento.

La norma è quella del comma 41 (art. 1 legge n. 190/2013), che introduce l'art. 6 bis nella legge n. 241/1990, nella parte in cui tratta del responsabile di procedimento:

“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale *devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*”.



-
- **Decreti per materie delegate dalla legge n. 190/2012:**
 - **decreto legislativo n. 235/2012
(incandidabilità e divieto a ricoprire cariche elettive)**
 - **decreto legislativo n. 33/2013 (Trasparenza)**
 - **decreto legislativo n. 39/2013
(inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
pubbliche amministrazioni)**
 - **DPR n. 62/2013
(Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici)**
-
- 

SISTEMA TRASPARENZA/PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Trasparenza

Abbiamo prima visto come la trasparenza sia ricompresa nell'ambito delle azioni e misure per il contrasto alla corruzione nell'amministrazione pubblica.

La valenza di sistema offerta dalla Trasparenza, secondo l'impostazione data dalla legge n. 190/2012 e dal decreto delegato n. 33/2013, è duplice:



- **Apertura all'esterno da parte delle pubbliche amministrazioni, in misura molto maggiore rispetto al passato →**
 - **pubblicazioni**
 - **accesso a dati e informazioni**
 - **accountability**

 - **Strumento di prevenzione della corruzione, mediante gli obblighi di pubblicazione di dati, documenti, informazioni**
-



Ricordiamo ora alcuni elementi caratterizzanti del sistema Trasparenza

- **Il decreto n. 33, nei suoi contenuti essenziali:**
 - **riordina i vari obblighi di pubblicazione già previsti nella vigente legislazione**
 - **introduce nuovi obblighi di pubblicazione**
 - **introduce il nuovo istituto dell' “accesso civico”**
 - **conferma lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.**



- **La trasparenza si realizza mediante:**

accessibilità totale alle informazioni riguardanti

- *organizzazione*
- *attività*

pubblicazioni di

- *documenti*
 - *dati*
 - *informazioni*
-



-
- **Nella home page del sito web istituzionale di ciascuna Amministrazione Pubblica deve trovare collocazione una apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, in cui inserire tutti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione.**

La sezione deve essere pienamente accessibile; vietato disporre filtri od altri meccanismi che possano in qualche modo ostacolare l’accessibilità anche tramite i motori di ricerca.

La sezione deve essere organizzata secondo uno schema unico nazionale, per soddisfare esigenze di uniformità; in prima applicazione lo schema da utilizzare è quello allegato al decreto n. 33.



- **Documenti, dati ed informazioni vanno pubblicati ed aggiornati tempestivamente (tenuto conto di organizzazione ed attività), in formato digitale idoneo; devono rimanere pubblicati per un periodo di 5 anni, e comunque fino a quando gli atti pubblicati producono effetti. Decorrenza della durata è il 1 gennaio dell'anno successivo alla pubblicazione. Sono previsti tempi e durata specifici per alcune categorie di documenti, dati, informazioni.**



- **Limiti nelle pubblicazioni**

Il decreto risolve con un bilanciamento di diritti e tutele la potenziale contrapposizione tra trasparenza e privacy. Con riferimento alle categorie riportate nel Codice in materia di protezione dei dati personali si può sintetizzare come segue:

dati personali: la privacy cede alla trasparenza. Devono in ogni modo essere omessi, resi non intelligibili, quelli non pertinenti alla finalità di trasparenza.

dati sensibili: la trasparenza cede alla privacy, purchè si tratti di dati non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. Esclusi dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

dati giudiziari: la trasparenza cede alla privacy, purchè si tratti di dati non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.



- **Accesso Civico**

E' il nuovo diritto (art.5) di richiedere i documenti, le informazioni e i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare, qualora non siano disponibili nella sezione web Amministrazione Trasparente.

Diritto esercitabile da chiunque, gratuito, non deve essere motivato (caratteristiche che lo rendono diritto diverso da quello di accesso alla documentazione amministrativa di cui alla legge n. 241/1990, in vigore e non modificato).



Percorso:

- **l'istanza va indirizzata al Responsabile della Trasparenza individuato dall'Amministrazione**
- **verifica della sussistenza dell'obbligo di pubblicazione**
- **pubblicazione entro 30 giorni di quanto previsto e richiesto, con comunicazione al richiedente della avvenuta pubblicazione e indicazione del relativo collegamento ipertestuale.**

La tutela del diritto di accesso civico è di competenza esclusiva della giurisdizione amministrativa.



- **Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità**

Ogni pubblica amministrazione deve adottare un Programma per la Trasparenza e l'Integrità, di durata triennale ed aggiornamento annuale, per garantire un adeguato livello di trasparenza e promuovere lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Principali contenuti del Programma:

- **azioni per l'attuazione degli obblighi di pubblicazione**
- **definizione degli indirizzi e delle misure organizzative**
- **percorsi dei flussi informativi**
- **strumenti di verifica dell'efficacia delle azioni**
- **iniziative di formazione per gli operatori**



■ **Responsabile per la Trasparenza**

Ogni pubblica amministrazione nomina il Responsabile per la Trasparenza, al quale possono attribuirsi (di norma) le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Funzioni:

- **attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione**
- **predisposizione ed aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità**
- **verifica regolare attuazione dell'accesso civico**
- **segnalazione casi di inadempimento al vertice dell'Amministrazione, all'Organismo indipendente di Valutazione, all'A.N.AC. e, in alcuni gravi casi, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari.**

Si specifica che “I dirigenti responsabili dei Servizi e degli uffici dell'Amministrazione garantiscono il regolare flusso delle informazioni da pubblicare”.



Con i recenti interventi (decreto legislativo n. 97/2016 e il PNA dell'agosto 2016):

- **il sistema è confermato e rafforzato, sia per l'aspetto pubblicazioni che per quello dell'accesso, e quindi anche come strumento di prevenzione della corruzione.**
- **si rafforza poi il legame col sistema performance: obiettivi, azioni e misure di trasparenza e anticorruzione sono da considerarsi nei documenti di programmazione dell'amministrazione e nei processi di valutazione delle performance, organizzative e individuali**
- **Nel progetto di riforma costituzionale il principio di trasparenza è inserito nell'art. 97 Cost., accanto a quelli di imparzialità e buon andamento**



LEGGE DELEGA N. 124/2015

“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”

La delega attuata col decreto legislativo n. 97/2016 è contenuta nell’art. 7 della legge n. 124/2015.

Tre ambiti. Princìpi e criteri direttivi →

1. Obblighi di Trasparenza e pubblicazione:

indicazioni per pubblicazione di informazioni nel sito istituzionale relative a:

- fasi procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici**
 - tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie**
-



- **tempo medio pagamenti per acquisti beni, servizi, prestazioni professionali; ammontare debiti e numero imprese creditrici**
- **determinazioni dell'OIV**
- **razionalizzazione alcuni obblighi di pubblicazione**

indicazioni per individuazione soggetti competenti all'irrogazione di sanzioni per violazione obblighi di trasparenza



2. Accesso Civico “ampliato”

Il PNA agosto 2016 dà questa definizione: “diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria”

“riconoscimento libertà di informazione attraverso il diritto di accesso ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, salvi i casi di segreto e divieto di divulgazione e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati (al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche)”



3. Modifiche alla legge n. 190/2012

Precisazioni contenuti e procedimenti di adozione di PNA, Piani delle Amministrazioni, Relazione annuale del Responsabile, coordinamento col sistema performance.



DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2016, N. 97

“Revisione delle norme in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza ai sensi dell’art. 7 della legge n. 124/2015 di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”

Principi e Obblighi di Trasparenza e pubblicazione

Art. 1

Modifica il titolo del decreto trasparenza, ora:

“Riordino della disciplina riguardante il *diritto di accesso civico* e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”



Art. 2

Definizione principio di trasparenza

“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”



Art. 3

Ambito soggettivo e diritto di accesso

Oltre agli obblighi di pubblicazione pone in rilievo il diritto di accesso:

“Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione”



Ampliato l'ambito soggettivo di applicazione:

- **tutte le amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2, d.l.vo n. 165/2001)**
 - **autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione**
 - **enti pubblici economici**
 - **ordini professionali**
 - **società in controllo pubblico (partecipazione maggioritaria), escluse le quotate**
-



-
- **associazioni, fondazioni, enti di diritto privato, con bilancio superiore a 500.000 euro, se l'attività risulta finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio, e se la totalità dei titolari o dei componenti l'organo d'amministrazione sia designata da pubbliche amministrazioni**
 - **società in partecipazione pubblica (partecipazione anche minoritaria), associazioni, fondazioni, enti di diritto privato, con bilancio superiore a 500.000 euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici, il tutto limitatamente a dati inerenti all'attività di pubblico interesse**
-
- 

Art. 4

Indicazioni ANAC

L'ANAC col PNA può precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura delle amministrazioni e della loro dimensione organizzativa.



Art. 5

Pagamenti

L’Agenzia per l’Italia digitale (Agid), d’intesa col Ministero Economia, gestisce il sito internet “Soldi pubblici” che consente l’accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

Ciascun amministrazione pubblica sul proprio sito, in “Amministrazione Trasparente”, i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari



Art. 6

Accesso civico

Si rimanda alla parte successiva dedicata

Art.7

Dati pubblicati e riutilizzo (privacy)

Confermati senza modifiche gli artt. 6 (qualità delle informazioni) e 7 (formato di tipo aperto) del decreto n.33

Abrogato il vecchio art. 4 decreto 33 che si occupava di limiti alle pubblicazioni, si riprende il tema:



Nei casi di pubblicazione di atti o documenti, occorre rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione

Dunque occorre omettere:

- I dati personali non pertinenti con le finalità***
- I dati sensibili o giudiziari non indispensabili***

Non sono “ostensibili” le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro idonee a rivelare dati personali o sensibili



E' possibile pubblicare dati, informazioni e documenti non oggetto di specifico obbligo di pubblicazione

La pubblicazione di dati personali (pertinenti con le finalità di pubblicazione) comportano la possibilità di una loro diffusione in rete e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web.

Art. 8

Durata pubblicazione

Confermate decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione (5 anni con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo), si aggiunge:

ANAC, in base a valutazioni sul rischio corruttivo, può determinare casi in cui la durata della pubblicazione può essere inferiore a 5 anni.



Art. 9

“Amministrazione Trasparente” e Banche Dati

**Confermata la sezione “Amministrazione Trasparente”
sul sito web istituzionale**

**Le pubblicazioni possono avvenire anche mediante
collegamento ipertestuale ad altra sezione in cui siano
presenti i relativi dati, documenti, informazioni**

Pubblicazione delle Banche Dati:

**L'allegato B al decreto n. 97 indica una serie di
Amministrazioni centrali nazionali titolari di banche
dati che devono essere pubblicate**



Alcune banche dati e relativa amministrazione: PERLA PA (Presidenza del Consiglio), SICO (Ministero economia, personale pubblico), contratti collettivi pubblici (ARAN), Siquel (Corte dei Conti per Enti Locali), Patrimonio PA (Ministero Economia), BDAP (Ministero Economia per amministrazioni pubbliche), BDNCP (ANAC, banca dati nazionale contratti pubblici)

Tutte le pubbliche amministrazioni adempiono alle pubblicazioni nelle materie ricomprese nelle banche dati tramite:

- ***Comunicazione dei dati, secondo le specifiche disposizioni previste, alle singole amministrazioni titolari delle corrispondenti banche dati***



-
- **Pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” del collegamento ipertestuale alle banche dati**
 - **I dati comunicati possono rimanere pubblicati anche sul sito dell’amministrazione**
 - **In caso di *accesso civico* a dati compresi nelle banche dati, l’istanza è rivolta al RPCT dell’amministrazione titolare della banca dati; se l’omessa pubblicazione di dati sulla banca dati è imputabile ad una pubblica amministrazione che non ha provveduto alle comunicazioni dovute, l’istanza è rivolta al RPCT dell’amministrazione inadempiente.**
-
- 

Gli obblighi di pubblicazione delle banche dati, e dei relativi collegamenti ipertestuali da parte delle singole amministrazioni, acquistano efficacia decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, dunque dal 23 giugno 2017.

Art. 10

Sezione Trasparenza nel Piano di prevenzione della corruzione

E' abrogata la norma del decreto n.33 che prevede il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità

Trasparenza e relative misure sono ora da ricomprendersi in una sezione del Piano per la prevenzione della corruzione, con indicazione dei responsabili della trasmissione e pubblicazione di dati, documenti, informazioni



Art.11

Pubblicazione atti di carattere normativo e amministrativo generale

Sono da aggiungersi, per la pubblicazione:

- gli atti di programmazione strategico gestionale**
- gli atti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (delibere OIV)**



Art. 12

Pubblicazioni riguardanti l'organizzazione

Confermata la pubblicazione delle informazioni sull'organizzazione:

- **articolazione uffici, competenze e responsabili**
 - **organigramma o altre tipologie di rappresentazione**
 - ***abrogata l'indicazione delle risorse a disposizione (personale per ciascun ufficio)***
-



Art.13

Publicazioni concernenti i titolari di incarichi dirigenziali

La novità maggiore riguarda dunque la dovuta pubblicazione di una serie di dati che coinvolgono la dirigenza.

Rappresenta grande rilievo per tutte quelle amministrazioni che sino ad ora non erano obbligate ad effettuare dette pubblicazioni per il proprio personale dirigente (ad esempio la sanità).

Ambito soggettivo

I titolari di incarichi dirigenziali, con esclusione di quelli a titolo gratuito, a qualsiasi titolo conferiti, anche quelli conferiti discrezionalmente senza procedure pubbliche di selezione



Dati da pubblicare

- ***Atto di nomina***
- ***Curriculum***
- ***Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico, compresi gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (e naturalmente compensi da libera professione)***
- ***Dati relativi ad assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti***
- ***Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione compensi spettanti***



-
- ***Le dichiarazioni di cui all'art. 2 della legge n. 441/1982, ossia le dichiarazioni patrimoniali e di reddito***

In proposito, il comma 1 ter dispone che ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica; l'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.



Sulle dichiarazioni patrimoniali e di reddito, si precisa:

per patrimonio è da intendersi *diritti reali su beni immobili, su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società* (con apposizione della formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”)

le dichiarazioni patrimoniali e di reddito, oltre al soggetto, riguardano il *coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, se gli stessi lo consentano.*



Altre annotazioni sulle dichiarazioni patrimoniali e di reddito

La legge n. 127/1997 aveva già previsto per i dirigenti pubblici l'obbligo, in essere per i titolari di incarichi elettivi, sulla pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale; dall'applicazione sono rimasti esclusi alcuni settori, compresa la sanità pubblica.

Con DPR n. 62/2013, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, si è esteso a tutta la dirigenza almeno il fornire all'amministrazione di appartenenza i dati patrimoniali e di reddito; senza peraltro prevederne la pubblicazione. Detta norma del Codice (art. 13, comma 3) è stata attuata parzialmente.



Ora, dunque, sussiste:

- ***l'obbligo in capo a ciascun dirigente, ed agli incarichi di Posizione Organizzativa cui sono state formalmente attribuite funzioni dirigenziali, di depositare le dichiarazioni in parola***
 - ***l'obbligo, per l'amministrazione di pubblicare le suddette dichiarazioni***
-
- 

Sanzioni. E' sanzionato l'eventuale inadempimento, cioè la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati per la pubblicazione, a carico del dirigente dell'ufficio competente e dei singoli dirigenti tenuti alle dichiarazioni: sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro. Le sanzioni sono irrogate da ANAC (art. 47 decreto n. 33 modificato).

Tempi di pubblicazione. I dati delle dichiarazioni, da considerarsi annuali, sono da pubblicarsi entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e sino alla cessazione dell'incarico.



Infine è previsto che *negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali sono da riportare gli “obiettivi di trasparenza”*, per collegare le comunicazioni e gli adempimenti dovuti al rapporto di lavoro.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi comporta responsabilità dirigenziale, e la possibilità di tenerne conto ai fini del conferimento di incarichi successivi.

Sul tema del deposito e pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali e reddituali dei dirigenti per il settore della sanità pubblica interviene a introdurre limiti e particolarità l’art. 41 del decreto n. 33 oggi riformulato (norma specifica di settore), anche in ragione di un rinvio presumibilmente errato ad altra norma (art. 15 anziché art. 14 del decreto n. 33 riformato).



Art. 14

Publicazioni per incarichi di collaborazione e consulenza

Riguarda ora solo consulenti e collaboratori, con esclusione dei dirigenti, visto che per questi l'articolo ora relativo è il 14 modificato del decreto n. 33.

Confermate le pubblicazioni già previste per consulenti e collaboratori (atti di incarico, curriculum, compensi)



Art. 15

Dotazione organica e costo del personale a tempo indeterminato

Nessuna novità rispetto alle attuali pubblicazioni (in genere i dati ricompresi nel conto annuale)

Alcuni dati potranno essere ricompresi nelle Banche dati di cui all'art. 9 bis

Gli artt. 15 bis e 15 ter riguardano incarichi nelle società controllate e incarichi conferiti da organi giurisdizionali



Art. 16

Personale non a tempo indeterminato

Soppressi gli obblighi di pubblicazione relativi a:

- indicazione delle diverse tipologie di rapporto e della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali**
- elenco del personale a tempo determinato**

Dunque semplificazione, da pubblicare solo i dati generali sul personale a tempo determinato e relativi costi trimestrali.



Art. 17

Incarichi a pubblici dipendenti

Nessuna modifica; confermata la pubblicazione dell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati (art. 53 decreto legislativo n. 165/2001)

Art. 18

Bandi di concorso

Vi sono modifiche. Ora sono da pubblicare:

- **Bandi di concorso**
- ***Criteri di valutazione della Commissione***
- ***Tracce delle prove scritte***



Cessano le pubblicazioni di:

- **bandi espletati nell'ultimo triennio**
- **dipendenti assunti e spese sostenute**

Art. 19

Valutazione performance e premi

Soppressi:

- **dati relativi ai livelli di benessere organizzativo**
 - **entità del premio mediamente conseguibile**
-
- 

Da pubblicare:

- **ammontare delle somme stanziare per i premi**
 - **ammontare dei premi effettivamente distribuiti**
 - **criteri definiti nel sistema performance per trattamento accessorio**
 - **dati di distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata**
 - **grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità**
-



Art. 20

Contrattazione collettiva

Nessuna modifica, confermata la pubblicazione dei collegamenti alla contrattazione nazionale e confermata la pubblicazione dei contratti collettivi integrativi, con la relazione tecnico finanziaria.

Art.21

Società partecipate

Confermati gli obblighi di pubblicazione attuali in materia di partecipazioni (elenchi, dati, collegamenti e rappresentazioni grafiche)

Nuova pubblicazione: *i provvedimenti di costituzione di società, di acquisto di partecipazioni, di gestione delle partecipazioni*



Vietati i pagamenti a favore delle partecipate se non sono pubblicati i dati previsti. Introdotta però l'esclusione dei pagamenti (dunque fattibili) dovuti a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte dalle società.

Art.22

Provvedimenti

Confermata la pubblicazione degli elenchi semestrali dei provvedimenti (delibere e determine)

Delle 4 categorie di provvedimenti, dei quali è da pubblicare una scheda sintetica, ne sono soppresse 2:

- autorizzazioni e concessioni**
- provvedimenti finali di concorsi e selezioni**



Art. 23

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

**Confermate le pubblicazioni (importi superiori a €.
1.000)**

Art.24

**Riguarda rendiconti dei gruppi consiliari regionali e
provinciali**

Art.25

Bilanci e dati connessi

**Non vi sono modifiche a tutti gli attuali obblighi di
pubblicazione (bilanci preventivi e d'esercizio
integrali)**



Art. 26

Beni immobili e gestione patrimonio

Confermate le pubblicazioni

Art. 27

Controlli sull'Amministrazione

Norma completamente modificata. Si parlava in generale di rilievi “non recepiti”.

Ora sono da pubblicare:

- ***atti degli OIV (atti di controllo)***
- ***(quelli previsti dall'art.11 sono le delibere OIV, qui si tratta invece di atti di controllo)***
- ***relazioni del Collegio Sindacale ai bilanci***
- ***rilievi Corte dei Conti non recepiti***



Art. 28

Servizi erogati

Confermata pubblicazione costi contabilizzati

Soppressa pubblicazione tempi medi di erogazione dei servizi

Art. 29

Tempi di pagamento

Confermati gli attuali obblighi con modificazioni. Ora da pubblicare:

- **indicatore annuale tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, anche di prestazioni professionali, denominato “*indicatore annuale di tempestività dei pagamenti*”**



-
- ***ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici (annuale)***
 - ***indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti (generali)***

Art. 30

Procedimenti

Unica modifica di rilievo relativa alle tabelle dei dati sui procedimenti è la soppressione del nome del *responsabile* e la sua sostituzione con *l'indicazione dell'ufficio competente sul procedimento*



Art. 31

Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Confermate tutte le pubblicazioni previste in argomento (e che nella sezione “Amministrazione Trasparente” confluiscono nel settore “Bandi di gara e contratti”)

Mutato il riferimento al codice contratti, dal decreto 163 al decreto n. 50/2016: obbligatorie tutte le pubblicazioni previste da detto decreto

La pubblicazione dei dati di cui all’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 (dati trasmessi ex AVCP) è assolta mediante la trasmissione alla relativa attuale banca dati



Art.32

Opere pubbliche

Le modifiche ora riorganizzano gli obblighi di pubblicazione. Ora:

- ***atti di programmazione opere pubbliche***
- ***informazioni relative ai tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione in corso o completate***

(uscirà schema tipo d'intesa tra ANAC e Ministero Economia)



Art.33

Servizio Sanitario Nazionale

Confermati gli obblighi di cui all'art. 41 del decreto n. 33 (tutti gli Enti del SSN sono tenute alle pubblicazioni in materia)

Le uniche modifiche riguardano:

Pagamenti. Riprendendo quanto già espresso all'art. 5, aggiunge per tutte le amministrazioni sanitarie pubbliche: *“pubblicano i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari”*



I dati relativi ai dirigenti ora ricomprendono anche gli incarichi di struttura semplice (in precedenza esclusi)

Liste di attesa: oltre ai tempi sono da pubblicare ora i “criteri di formazione delle liste di attesa”

Art. 34

Responsabile e Programma Trasparenza

Conferma che non è da approvare il documento autonomo Programma Trasparenza. I suoi contenuti sono riportati nel Piano per la prevenzione della corruzione.



Il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la Trasparenza.

Art. 35

Competenze OIV

Confermato il ruolo OIV in materia, sulla verifica della coerenza tra gli obiettivi indicati nel Piano performance con gli obiettivi del Piano per la prevenzione della corruzione



Art. 36

Competenze ANAC

Le modifiche apportate comportano:

ANAC controlla l'adempimento degli obblighi di pubblicazione con:

- **esercizio poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti**
- **può ordinare l'adozione di atti o provvedimenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza, da adempiere entro il termine di trenta giorni**
- **può chiedere informazioni all'OIV**



E' poi confermato:

- **costituisce illecito disciplinare il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione controllati/ordinati da ANAC**
- **ANAC controlla in particolare il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 14**

Art. 37

Responsabilità

I mancati adempimenti di pubblicazione e quelli relativi all'accesso civico comportano, oltre a responsabilità disciplinare, anche elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale



Art. 38

Sanzioni

Le novità:

- **le sanzioni sono irrogate da ANAC (la norma precedente lasciava la competenza indeterminata laddove diceva che erano di competenza dell'autorità amministrativa ai sensi della legge n. 689/1981)**
 - **previste, come già richiamate nella parte sui dati degli incarichi dirigenziali, sanzioni da 500 a 10.000 euro per mancata comunicazione e pubblicazione dati di cui all'art.14, compresi quelli delle dichiarazioni patrimoniali e di reddito, a carico dei dirigenti inadempienti**
 - **stessa sanzione prevista per la mancata comunicazione degli emolumenti complessivamente percepiti a carico della finanza pubblica**
-
- 

Art. 39

Attuazione obblighi

Le competenze in materia di Trasparenza e Anticorruzione prima riconosciute in capo al Dipartimento Funzione Pubblica sono ora rimesse ad ANAC; le competenze in materia di sistema della Performance sono attribuite al Dipartimento Funzione Pubblica

Art. 40

Modifiche legislative

Conferma e riporta semplici modifiche di natura tecnico giuridica



Art. 41

Modifiche alla legge n. 190/2012

Si rimanda alla successiva parte dedicata

Art. 42

Disposizioni transitorie

Prevede l'efficacia e l'adeguamento alle nuove norme dopo sei mesi dall'entrata in vigore



Art. 43

Abrogazioni

- **Art. 4 del decreto n. 33 che trattava dei limiti per la privacy nelle pubblicazioni: ora la materia è trattata dall'art. 7 del decreto n. 97**
- **Art. 11 del decreto n. 33 sull'ambito soggettivo di applicazione: ora dispone l'art. 3 del decreto n. 97**
- **Art. 24 del decreto n. 33 sulla pubblicazione di dati aggregati dell'attività amministrativa: in genere veniva pubblicato il Bilancio Sociale o di Missione**
- **Art. 25 del decreto n. 33 sul settore Controlli sulle Imprese: le relative pubblicazioni cessano**
- **Art. 34 del decreto n. 33 sulla trasparenza degli oneri informativi: è lo scadenzario sugli oneri informativi per cittadini e imprese in Disposizioni generali. Cessa la pubblicazione dei contenuti**



Art. 44

Clausola di invarianza finanziaria

L'applicazione del decreto non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le amministrazioni provvedono con le risorse a disposizione

ALLEGATO A al decreto n. 33

E' confermata la formulazione dell'allegato in vigore che definisce la struttura della sezione di "Amministrazione Trasparente"



Accesso Civico “ampio o generalizzato”

Il tema è ora considerato nel *Capo I bis “Diritto di accesso a dati e documenti”* del decreto n. 33, come modificato dal decreto 97

(art. 6 del decreto n. 97 che modifica l’art. 5 del decreto n. 33 e introduce gli artt. 5 bis e 5 ter)

Confermato l’accesso civico vigente, ossia l’accesso a documenti, dati e informazioni di cui si ha obbligo di pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”:

“L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”



E' disposta una nuova tipologia di accesso civico, ampliato o generalizzato, da esercitarsi per accedere a dati, documenti, informazioni detenuti da pubbliche amministrazioni ma ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione:

“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazionenel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis (esclusioni e limiti all'accesso civico)”



Le tre tipologie di accesso

Prima di approfondire gli aspetti relativi all'esercizio del diritto di accesso generalizzato, è bene precisare che dal punto di vista sistematico coesistono dunque tre tipologie di accesso:

accesso alla documentazione amministrativa (artt.22 e seguenti della legge n. 241/1990)

(tipologia di accesso confermata da art. 5, comma 11, del decreto n. 33 modificato)



Si ricorda che:

- **i richiedenti interessati sono tutti i soggetti privati, compresi i portatori di interessi pubblici diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso**
- **la richiesta di accesso deve essere motivata**
- **l'accesso si realizza con la presa visione o l'estrazione di copia di documentazione**
- **l'esame dei documenti è gratuito, il rilascio di copie è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione**
- **istanza rivolta all'amministrazione/unità organizzativa che detiene la documentazione**



accesso civico (art. 5 decreto n. 33)

- **diritto esercitabile da chiunque, gratuito, non deve essere motivato**
- **riguarda documenti, dati, informazioni da pubblicarsi obbligatoriamente in “Amministrazione Trasparente”**
- **istanza al Responsabile Trasparenza (RPCT)**

accesso civico “generalizzato/ampliato” (art. 6, comma 2, decreto n. 97)

è ora quello esercitabile da chiunque rispetto a dati e documenti detenuti da pubbliche amministrazioni, *ulteriori* rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto di limiti di tutela di interessi giuridicamente rilevanti.



Aspetti e modalità per l'accesso civico generalizzato

- **l'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente**
- **l'istanza deve identificare i dati, i documenti e le informazioni**
- **l'istanza non richiede motivazione**
- **l'istanza può essere trasmessa per via telematica**
- **il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali**



A chi deve essere presentata l'istanza, in alternativa:

- *all'Ufficio (unità organizzativa) che detiene i dati, le informazioni o i documenti*
- *all'Ufficio Relazioni col Pubblico*
- *ad altro Ufficio (unità organizzativa) indicata nel sito web istituzionale*

Il Responsabile Trasparenza resta competente a ricevere le istanze di accesso civico ordinario riguardanti dati, documenti, informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria in “Amministrazione Trasparente”.



Esclusioni e limiti

L'accesso è *escluso* nei casi di:

- **segreto di Stato**

***Limiti.* L'accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:**

- **sicurezza e ordine pubblico**
- **sicurezza nazionale**
- **difesa e questioni militari**
- **relazioni internazionali**
- **politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato**
- **conduzione di indagini su reati e loro perseguimento**
- ***regolare svolgimento di attività ispettive***



L'accesso è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti *interessi privati*:

- ***la protezione dei dati personali***
- ***la libertà e la segretezza della corrispondenza***
- ***gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali***



Particolarità:

se i limiti riguardano soltanto *alcuni dati o alcune parti* del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

i limiti si applicano unicamente per il *periodo nel quale la protezione è giustificata* in relazione alla natura del dato

l'accesso non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati citati, sia sufficiente fare ricorso al *potere di differimento*



Controinteressati

Si richiama quanto prima detto in ordine alla definizione dell'accesso civico "ampliato:

è ora quello esercitabile da chiunque rispetto a dati e documenti detenuti da pubbliche amministrazioni, *ulteriori* rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, *nel rispetto di limiti di tutela di interessi giuridicamente rilevanti.*

Si fa riferimento ai *limiti* di cui prima si è detto, in particolare ad eventuali pregiudizi alla tutela di *interessi privati, riconducibili ai tre ambiti indicati: protezione dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali.*



Sul punto è da ricordare che dovranno essere emanate apposite *Linee Guida da parte di ANAC* con indicazioni operative per l'attuazione dei limiti all'accesso civico (vedi parte successiva su efficacia ed operatività delle nuove norme).

Dunque per l'accesso civico "ampliato" il decreto n. 97 introduce e disciplina l'ipotesi di *controinteressati* all'accesso stesso (comma 5 e seguenti dell'art. 5 del decreto n. 33 modificato).



Ecco la *procedura*, da osservarsi da ogni unità organizzativa che cura l'accesso richiesto:

- **individuazione controinteressati**
- **invio agli stessi di copia della richiesta di accesso, mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, se consentito dai contro interessati**
- **entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, i controinteressati possono presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso, anche in via telematica**



-
- **i 10 giorni sospendono il termine generale di conclusione del procedimento fissato in 30 giorni**
 - **il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, con comunicazione al richiedente ed agli eventuali controinteressati**
 - **in caso di accoglimento si provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti**
 - **in caso di accoglimento della richiesta e in presenza di opposizione di controinteressati, si dà prima comunicazione ai controinteressati e dopo 15 giorni (dalla ricezione della comunicazione da parte del controinteressato) si trasmettono dati e documenti al richiedente**
-
- 

-
- **rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso vanno motivati**
 - **in caso di diniego totale o parziale dell'accesso, ed in caso di mancata risposta, da parte dell'unità organizzativa destinataria della richiesta di accesso, il richiedente può avanzare *richiesta di riesame al Responsabile* della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni**
 - **se l'accesso è stato negato in ragione della tutela degli interessi riferiti alla protezione di dati personali, il responsabile deve consultare il Garante per la protezione dei dati personali, che si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta (con sospensione del termine dei 20 giorni per rispondere al richiedente il riesame)**
-
- 

-
- **il richiedente può far ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale avverso i provvedimenti dell'unità organizzativa o, in caso di richiesta di riesame, del Responsabile anticorruzione e trasparenza**

Qualora l'accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il Responsabile anticorruzione e trasparenza segnala il fatto (inadempimento) all'ufficio di disciplina, al vertice dell'amministrazione e all'OIV.



Modifiche alla legge n. 190/2012

- **ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) adotta il Piano Nazionale Anticorruzione**
 - **il Piano costituisce *atto di indirizzo* per le pubbliche amministrazioni ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione**
 - **il Piano individua *aree di attività pubbliche*, i principali ambiti di rischio e fornisce indicazioni per le misure di contrasto alla corruzione (il PNA di agosto individua le seguenti aree: piccoli Comuni, Città metropolitane, Ordini e Collegi professionali, Istituzioni Scolastiche, Beni Culturali, Governo del territorio, Sanità.**
-
- 

Specifici ambiti indicati per la Sanità:

- **acquisti**
- **nomine**
- **rotazione del personale**
- **rapporti con soggetti erogatori**

ANAC:

- **esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti**
 - **può ordinare l'adozione di atti o provvedimenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani**
-
- 

-
- **l'organo di indirizzo (il vertice delle amministrazioni) individua il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le modifiche organizzative necessarie ad assicurare funzioni e poteri idonei. Il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge, di norma, anche le funzioni di Responsabile della trasparenza**

 - **RPCT segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le "disfunzioni" inerenti all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza; indica i nominativi dei dipendenti inadempienti agli uffici competenti in materia disciplinare**
-
- 

-
- **eventuali misure discriminatorie nei confronti del RPCT vanno segnalate ad ANAC**
 - **l'organo di indirizzo definisce gli *obiettivi strategici* in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza; adotta il Piano triennale entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta del RPCT**

l'Organismo Interno di Valutazione:

verifica coerenza Piani triennali prevenzione corruzione con obiettivi contenuti nei documenti di programmazione strategico gestionale

verifica che nel sistema performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e trasparenza



verifica i contenuti della Relazione annuale del RPCT (attività successiva), tramite richiesta di informazioni ed eventuali audizioni di dipendenti

- **la violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano da parte dei dipendenti costituisce illecito disciplinare**
- **RPCT risponde per responsabilità dirigenziale e disciplinare nei casi di ripetute violazioni delle misure dei Piani, salvo che si sia data diffusione dei Piani e delle misure in essi contenute, e di aver vigilato**
- **RPCT trasmette la relazione annuale entro il 15 dicembre di ogni anno all'organo di indirizzo e all'OIV.**



Efficacia delle nuove norme

L'art. 42 (disposizioni transitorie), comma 1, del decreto n. 97 dispone che:

le amministrazioni si adeguino alle modifiche introdotte dal decreto e assicurino l'effettivo esercizio del diritto di accesso civico "ampliato" entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (entrata in vigore 23 giugno 2016, dunque operatività dal 23 dicembre 2016)



L'art. 5 bis (esclusioni e limiti all'accesso civico) del decreto n. 33, come modificato dall'art. 6 del decreto n. 97 dispone che:

ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico, l'Autorità nazionale Anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza Unificata (Stato/Regioni/Comuni) adotta linee guida recanti indicazioni operative.



Gli obblighi di pubblicazione delle *Banche Dati* di cui all'art. 9 bis del decreto n. 33, modificato dall'art. 9 del decreto n. 97, acquistano efficacia decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, dunque dal 23 giugno 2017.

Le modifiche alla legge n. 190/2012 sono efficaci dall'entrata in vigore del decreto (23 giugno 2016).



Aggiornamento

Schema di linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 (come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016) è stato pubblicato l'11 novembre scorso da ANAC sul proprio sito per la consultazione.

In attesa di pubblicazione definitiva



Schema di linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel decreto legislativo n 33/2013, come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016, è stato pubblicato il 25 novembre scorso da ANAC sul proprio sito per la consultazione.

In attesa di pubblicazione definitiva

Con Regolamento pubblicato il 23 novembre scorso ANAC ha disciplinato il proprio esercizio del potere sanzionatorio.

